

5 AIUTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELLA ARBORICOLTURA DA LEGNO.

5.1 Amministrazione responsabile.

L'intervento sarà coordinato dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale ed attuato dall'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (E.R.S.A.T.) e dal Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) che esprime un parere sull'ammissibilità di tutti i progetti **in relazione al regime vincolistico vigente.**

5.2 Finalità dell'intervento.

Favorire gli interventi di imboscamento, miglioramento e/o ripristino di superfici boschive esistenti **anche e soprattutto attraverso le specie arboree autoctone.**

5.3 Localizzazione.

L'intera superficie agricola e forestale isolana, fatte salve le limitazioni e i vincoli previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n° 3267, dal D.L. 29.10.1999, n° 490, il D.P.R. 8.9.1997, n° 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n° 248 del 23.10.1997)", dalla L. 21.11.2000, n° 353, art. 10.

5.4 Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche e giuridiche di diritto privato, anche consorziate, ed i comuni o loro associazioni che dimostrino la piena disponibilità dei terreni. **Nell'ambito dell'aiuto a soggetti pubblici, sarà assegnata priorità ai comuni o loro associazioni che predispongano contestualmente alla domanda di aiuto il piano di assestamento forestale o documento equivalente, se non già esistente, elaborato da tecnico professionalmente abilitato, ed approvato dal Corpo forestale e vigilanza ambientale.** Tale piano dovrà avere durata almeno ventennale e comunque non inferiore al turno previsto dalle "prescrizioni di massima di polizia forestale (PMPF) valide localmente.

I conduttori a qualsiasi titolo devono essere legittimati dal proprietario alla esecuzione delle opere.

Nell'attribuzione degli aiuti ai soggetti privati verrà data priorità a coloro che si saranno costituiti in consorzio o che dimostreranno di avere avviato le procedure per consorziarsi.

5.5 Modalità di intervento.

5.5.1 Interventi ammessi.

Sono ammessi gli interventi finalizzati in modo preminente all'incremento delle produzioni costituiti da specie arboree, in particolare:

- lavori di ricostituzione di boschi deteriorati, lavori di imboscamento comprese le opere di apertura di viali tagliafuoco, decespugliamenti e diradamenti, costruzione e/o riattamento di muri divisorii o di confine, recinzioni perimetrali, apertura di strade e di esbosco, fabbricati di servizio strumentali e ogni altra opera utile per la difesa dagli incendi e per il miglior governo del soprassuolo;
- operazioni relative al primo diradamento e spalcatura delle piante non tagliate, ripristino delle fasce tagliafuoco e della viabilità su impianti artificiali di conifere;
- operazioni di potatura per la produzione di legno da opera **e impianti di essenze silvicole purchè autoctone, quali: castagneti, ciliegeti, noceti e noccioleti;**
- operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero bruciato **quando il costo è superiore all'eventuale ricavo;**
- riattamento di fabbricati esistenti.

5.5.2 Limiti dimensionali delle iniziative.

La superficie minima d'intervento per imboscamenti e miglioramenti boschivi è di Ha **1.00**, accorpato, non separati da strade pubbliche, e al netto di tare **e non superiore a 10 ettari**. Se la domanda interessa i due tipi di intervento, detta superficie minima di ettari 2 deve essere rispettata per ogni tipo di intervento.

Nel caso di aziende agricole formate da più corpi, purché ricadenti nella stessa **provincia**, l'intervento è possibile anche in corpi di superficie netta non inferiore a 1 ettaro, a condizione che esista un corpo principale di intervento di almeno 2 ettari netti.

5.5.3 Intensità degli aiuti, massimali e modalità di finanziamento.

Per la esecuzione delle opere previste è concesso un contributo nella misura del 75% della spesa ammissibile.

Nei terreni appartenenti al demanio statale o regionale, ad imprese pubbliche o a persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno al 50% da Stato, Regione o imprese pubbliche sono ammessi a finanziamento esclusivamente interventi di recupero di boschi danneggiati da disastri naturali. Tali interventi possono comprendere anche opere di prevenzione incendio e rimboschimenti di zone incluse nel perimetro del bosco danneggiato.

Le spese generali relative agli interventi finanziati saranno riconosciute fino alla concorrenza del **10%** del costo totale degli investimenti materiali realizzati. Tali spese dovranno essere documentate con fattura, parcella professionale, ricevute di versamento

favore di Enti pubblici, etc. Non verranno riconosciute spese di progettazione e Direzione Lavori se le rispettive prestazioni sono rese dal Direttore tecnico o Amministrativo dell'Impresa richiedente. Le spese generali comprendono, oltre agli oneri connessi alle prestazioni professionali riguardanti gli elaborati tecnico-economici e finanziari richiesti a corredo del piano aziendale, le spese relative a: consulenze, acquisizione di brevetti, acquisizione di licenze/autorizzazioni, oneri relativi a fidejussioni.

L'importo massimo del contributo sui lavori ammissibili (opere principali, sussidiarie, manutenzioni ed oneri vari) è fissato nell'importo di Euro **100.000,00**, salvo modifiche in sede di programmazione annuale delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale. Per i Comuni, l'importo massimo del contributo concedibile è di Euro 200.000,00.

Sono ammesse a finanziamento solo le opere realizzate dopo il sopralluogo preventivo, che ha lo scopo di verificare la rispondenza delle previsioni progettuali alle effettive condizioni dei luoghi e deve essere eseguito alla presenza del richiedente in contraddittorio con il tecnico progettista.

La valutazione dei costi relativi ai vari interventi verrà fatta sulla base del prezzario regionale in vigore al momento della istruttoria della domanda di contributo.

5.6 Presentazione della domanda di finanziamento.

Le nuove domande relative agli aiuti devono essere presentate **all'E.R.S.A.T.**, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione di apposito avviso sui quotidiani di maggiore diffusione in Sardegna.

Esse non sono soggette a bollo e devono essere prodotte su apposito modulo predisposto dall'Assessorato, contemporaneamente al progetto esecutivo.

Il progetto deve essere prodotto in quattro copie e tutti gli elaborati devono risultare datati e firmati dal committente e dal progettista a ciò abilitato, secondo la normativa vigente.

Il progettista deve indicare la data di redazione ed apporre il timbro dell'Ordine professionale di appartenenza, recante il numero individuale di iscrizione.

5.6.1 Documentazione amministrativa.

La documentazione amministrativa deve essere fornita in quattro copie, di cui una in originale o resa tale perché conformizzata.

Nel caso in cui i terreni siano di proprietà del richiedente e gli estratti catastali siano a lui intestati, la proprietà e la piena disponibilità dei terreni potranno essere documentate mediante gli estratti catastali di mappa e di partita o da visure catastali (di data non anteriore ai dodici mesi dalla loro presentazione) corredati da una apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa a norma dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, con la quale la ditta attesti di non aver trasferito, a qualsiasi titolo, detta proprietà e di godere della piena ed esclusiva disponibilità dei terreni interessati all'iniziativa.

Nel caso in cui i terreni siano di proprietà del richiedente, ma gli estratti catastali risultino intestati ad altra ditta, dovranno essere allegati i necessari documenti comprovanti il titolo di proprietà (contratti di compravendita, di donazione, oppure, nel caso di successione, la relativa specifica documentazione).

Tuttavia, al fine di agevolare il superamento di possibili difficoltà operative, è consentito agli operatori interessati di documentare il titolo di proprietà e la piena disponibilità dei terreni oggetto di intervento, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa a norma dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di terreni condotti in affitto, il contratto dovrà risultare di durata non inferiore al ciclo vegetativo/economico ipotizzato in progetto. In forza del combinato disposto dall'art. 3 della legge 22/7/1976 n° 606, dell'art. 17 della legge 11/2/1971 n° 11 e dell'art. 45 della L. 3.5.1982, n° 203, il contratto stesso, **di durata non inferiore a 15 anni**, deve essere stipulato con l'assistenza delle associazioni di categoria e regolarmente registrato.

Nel caso di terreni condotti in comodato o per cessione in uso, i relativi contratti dovranno essere regolarmente registrati; per ciò che riguarda la loro durata ci si comporterà come per i contratti di affitto. Tale contratto dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità dei firmatari.

Nella eventualità che tutte o parte delle opere interessino terreni posseduti in affitto, comodato o per cessione in uso, dovrà essere esibita apposita autorizzazione ad eseguire le opere medesime rilasciata dal proprietario, nonché l'impegno del proprietario stesso a conservare le destinazioni colturali dei terreni trasformati in conformità al piano colturale approvato qualora ne torni in possesso prima del tempo previsto. Detta autorizzazione dovrà essere redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di Organismi associati, la documentazione che si richiede è la seguente:

- a) atto costitutivo e statuto con estremi di omologazione del Tribunale Civile;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e contestuale certificato di vigenza e antimafia (verrà richiesto all'atto della approvazione del progetto);
- c) certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio delle cooperative o dichiarazione sostitutiva, per le Società Cooperative e loro Consorzi;
- d) copia conforme della deliberazione dell'organo sociale competente (per le Cooperative dovrà essere l'Assemblea dei Soci), che ha stabilito la realizzazione dell'intervento progettato e che ha autorizzato il rappresentante legale a chiedere ed a riscuotere gli incentivi di legge;
- e) copia conforme dell'elenco nominativo dei soci del libro sociale.

Nel caso di Comuni, Enti e Società di fatto:

I. per i Comuni deve essere presentato il nulla osta del Commissario per gli usi civici se i terreni sono gravati dagli stessi, oppure dichiarazione del Sindaco che attesti l'assenza o lo stato dei vincoli nonché il parere preventivo del Servizio ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e vigilanza ambientale, ai sensi dell'articolo 130 del regio decreto 3262/1923. In assenza di detta certificazione la domanda non potrà essere istruita.

- per i Comuni, in aggiunta alla documentazione di rito, la domanda dovrà essere corredata da apposita delibera del Consiglio comunale debitamente approvata dall'Organo di controllo. Nella domanda dovrà essere tassativamente indicato il numero del conto corrente postale o bancario del tesoriere comunale;
- per gli Enti, in aggiunta alla documentazione di rito, la domanda dovrà essere corredata da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione approvata, se del

caso, dall'Organo di controllo. Il numero del conto corrente postale o bancario del tesoriere dell'ente dovrà essere indicato nella domanda di ammissione ai benefici;

- per le Società di fatto, per le quali non esista un atto costitutivo, sarà sufficiente che i benefici di legge siano richiesti da uno dei componenti l'associazione, al quale verrà data adeguata procura legale per la sottoscrizione degli impegni.

Nel caso che uno o più degli aventi titolo vogliano farsi rappresentare da un terzo, la domanda dovrà essere corredata da apposita procura legale.

Le iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione potranno essere sostituita da autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

5.7 Documentazione di ordine tecnico per impianti ex novo

La documentazione di ordine tecnico deve essere presentata in quattro copie; quella di cui al punto 5.7.1. e 5.7.3. deve essere prodotta in tre copie oltre l'originale.

5.7.1 - Corografia al 25.000 o al 10.000 con l'indicazione esatta del perimetro aziendale e della viabilità d'accesso.

5.7.2 - Carta corografica del fondo e dei vincoli, in scala opportuna (1:10.000 C.T.R. o nelle zone ancora non coperte, ricavata dal 1:25.000 IGM o da cartografia simile) nella quale, sulla base di opportuni rilievi, siano evidenziati con giusto risalto: laghi (naturali e/o artificiali), fiumi, canali, opere di adduzione irrigua, sorgenti, strade comunque classificate, fabbricati rurali, qualsiasi tipo di costruzione a carattere non agricolo quali nuraghi, chiese, ruderi, torrette per avvistamento, ecc.

Quanto sopra dovrà riguardare la situazione del fondo prima dell'intervento.

Inoltre, detto elaborato dovrà riportare la presenza, nell'area interessata agli interventi, di vincoli idrogeologici (R.D.L. 3267/32), paesaggistici (D.L.vo. n° 490/99) siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale individuati ai sensi delle direttive n° 92/43/CEE "habitat" e n° 79/409/CEE (di cui al D.M. 3.4.2000, G.U. 22.4.2000, n° 95), ecc. In presenza di vincoli devono essere richieste le necessarie autorizzazioni ai diversi Uffici competenti in materia, prima o contemporaneamente alla presentazione del progetto. In tutti i casi deve essere presentata autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la destinazione urbanistica dell'area interessata agli interventi.

Il Progettista, con dichiarazione a sua firma, deve attestare l'eventuale assenza di vincoli di ogni genere, supportata da esplicita dichiarazione del Servizio Ispettorato o dalla Stazione forestale competente.

Nel caso di domande interessanti imboschimenti di 10 ettari in zona protetta, il progetto dovrà contenere anche l'atto di verifica assunto dalla Giunta Regionale in merito alla procedura di verifica prevista dall'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996, dalla deliberazione della G.R. 2.8.1999 (36/39), dall'art. 17 della L.R.

5.9.2000, n° 17 e della circolare dell'Assessorato Difesa Ambiente (B.U.R.A.S. n° 4/2001), in merito alla valutazione di impatto ambientale.

Prima della emissione del nullaosta alla realizzazione dei lavori il beneficiario dovrà aver assolto a tutti gli obblighi di cui alla L.R. 12.8.1998, n° 28 ed al Decreto legislativo 29.10.1999, n° 490 in materia di beni culturali ed ambientali.

5.7.3 - Certificati catastali, estratti autentici di mappa o visure catastali (rilasciati in data non anteriore a 12 mesi dalla presentazione della domanda) e qualsiasi altro documento necessario per identificare correttamente i terreni oggetto di intervento.

5.7.4 - Planimetria catastale dei terreni con l'indicazione dei riferimenti catastali certi completo del piano particellare.

5.7.5 - Carta della vegetazione esistente, in scala catastale, che evidenzii i popolamenti vegetali presenti nell'area di intervento.

Per la vegetazione forestale si utilizzi la seguente classificazione, indicando oltre alla categoria ed al tipo forestale anche la composizione specifica nel dettaglio e la forma di governo (se alto fusto, ceduo o ceduo composto):

| Categoria | Tipo forestale |
|------------------------------------|---|
| Bosco naturale di latifoglie puro | - querceto deciduo - lecceta - sughereta - castagneto - bosco a olivastro |
| Bosco naturale di latifoglie misto | - querceto misto - bosco misto di altre latifoglie |
| Bosco misto | - bosco misto di latifoglie e conifere |
| Bosco di pini | - pineta di pino domestico - pineta di pino d'aleppo - pineta di pino marittimo - altre conifere |
| Rimboschimenti | - impianti recenti |
| Coltivazioni arboree da legno | - castagneti - noceti - noccioleti |

| | |
|------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - ciliegeti - eucalipteto - pioppeto - pineta di P. radiata |
| Altra terra boscata naturale | <ul style="list-style-type: none"> - macchia alta a corbezzolo e macchia foresta - macchia alta a lentisco - macchia a ginepro - cisteto - gariga e arbusti montani prostrati - vegetazione riparia - vegetazione rupestre |

5.7.6 - Carta delle pendenze dell'area di intervento su base altimetrica, in scala uguale a quella delle planimetrie catastali, nella quale le diverse classi di valori (da 0 al 25%; oltre il 25% e fino al 40%; oltre il 40% e fino al 60%, oltre il 60%), siano evidenziate in modo chiaro e preciso.

5.7.7 - Carta pedologica, su base altimetrica, in scala uguale a quella delle planimetrie catastali nella quale siano rappresentate le informazioni previste al punto c) della relazione tecnica.

5.7.8 - Carta su base catastale delle opere che si intendono realizzare, in scala uguale a quella delle planimetrie catastali, sulla quale saranno esattamente riportate ed individuate le diverse tipologie di intervento in ogni singolo corpo, le tare, nonché tutte le altre previsioni progettuali (modalità di lavorazione del terreno, specie prescelte, viabilità, recinzione, opere prevenzione incendi, ecc.).

5.7.9 - Carta delle opere su base altimetrica (utilizzando il supporto della Carta Tecnica Regionale oppure dell'IGM), in scala uguale a quella del punto 5.7.8, e riportante tutte le stesse informazioni.

Si precisa che tutte le carte, con esclusione della corografia, devono essere elaborate in unica scala, preferibilmente quella degli estratti catastali.

5.7.10 - Disegni esecutivi delle eventuali opere sussidiarie (vasconi, ecc.) debitamente quotati;

5.7.11 - Relazione tecnica nella quale, oltre alle notizie di carattere generale, devono essere riportate in modo esauriente, tutte le informazioni necessarie a fornire:

- un quadro completo dell'azienda agraria nel suo complesso (colture agrarie, carico zootecnico, ecc.);
- un quadro completo del territorio in esame e dell'intervento che su questo si intende realizzare.

In particolare, per ciò che riguarda l'azienda agraria nel suo complesso le notizie dovranno riguardare anche:

Stato attuale: deve essere descritta sinteticamente l'azienda come si presenta prima della trasformazione proposta, evidenziando sinteticamente:

fabbricati, strade, recinzioni, opere di adduzione e approvvigionamento idrico;

- principali indirizzi produttivi;
- colture agrarie praticate;
- patrimonio zootecnico;
- eventuali colture forestali già presenti;
- quadro riassuntivo delle superfici interessate, suddivise per qualità.

Per ciò che riguarda le superfici interessate all'imboschimento le caratteristiche principali da esaminare sono le seguenti:

- a) Interventi previsti: descrizione della natura degli interventi proposti; illustrazione delle diverse operazioni da eseguire; piano particellare (riferito ai singoli mappali) degli interventi proposti con quadro riassuntivo delle superfici; descrizione delle eventuali opere sussidiarie da realizzare; cronologia dei lavori previsti, specie da impiantare.
- b) Piano colturale e di utilizzazione: descrizione e cronologia delle operazioni colturali necessarie a garantire la buona riuscita dell'impianto; piano di utilizzazione (cronologia dei diradamenti; presunto anno del taglio finale).

5.7.12 - Computo metrico estimativo

5.7.13 – Altre eventuali certificazioni autorizzative rilasciate da organismi territoriali.

5.8 Documentazione di ordine tecnico per interventi su boschi esistenti

La documentazione di ordine tecnico dovrà essere prodotta in 4 copie; quelle di cui al punto 5.8.1 e 5.8.3 dovranno essere prodotte in tre copie oltre l'originale.

5.8.1 Corografia al 25.000 o al 10.000 riportante l'esatto perimetro dell'azienda e della viabilità d'accesso, riportante le stesse informazioni di cui al precedente punto 5.7.2.

Quanto sopra dovrà riguardare la situazione del fondo prima dell'intervento.

5.8.2. Certificati catastali, estratti autentici di mappa o visure catastali (rilasciati in data non anteriore a 12 mesi dalla presentazione della domanda) e qualsiasi altro documento necessario per identificare correttamente i terreni oggetto di intervento.

5.8.3. Planimetria dei terreni con l'indicazione dei riferimenti catastali corretti e con il piano particellare.

- 5.8.4. Carta della vegetazione esistente, in scala uguale a quella della planimetria catastale che, sulla base di rilevazioni dirette e avvalendosi, qualora disponibili, di rilievi aereo fotogrammetrici, evidenzia i popolamenti vegetali presenti nell'area d'intervento, distinguendoli secondo la classificazione illustrata al punto 5.7.5. E' opportuno che vengano indicate le loro caratteristiche dendrometriche e fitosanitarie più significative rilevate attraverso aree di saggio rappresentative della tipologia, come di seguito riportato. I parametri da rilevare sono la fisionomia, la composizione in percentuale dello strato arboreo, la composizione e copertura dello strato arbustivo, il tipo di governo e struttura, lo stadio di sviluppo, l'altezza media, il diametro medio, la copertura percentuale dello strato arboreo, il numero di piante e/o ceppaie ad ettaro, la consistenza della rinnovazione, la presenza di pascolo, gli eventuali avvenimenti che abbiano interessato il soprassuolo negli ultimi 25 anni o che ne abbiano determinato uno stato di degrado, come l'anno dell'ultimo incendio e/o defogliazione, l'anno dell'ultimo taglio, ecc..
- 5.8.5. Carta delle pendenze dell'area di intervento su base altimetrica, in scala uguale a quella delle planimetrie catastali - nella quale le diverse classi di valori (da 0 al 25%; oltre il 25% e fino al 40%; oltre il 40% e fino al 60%, oltre il 60%), siano evidenziate in modo chiaro e preciso. Solo in caso di impianti all'interno del bosco.
- 5.8.6. Carta su base catastale delle opere che si intendono realizzare, in scala uguale a quella delle planimetrie catastali, sulla quale saranno esattamente riportate ed individuate le diverse tipologie di intervento in ogni singolo corpo, le tare, nonché tutte le altre previsioni progettuali (diradamento, ceduzioni, potature, infoltimenti, ecc., tipologia di lavorazione del terreno, specie prescelte, viabilità, recinzione, opere prevenzione incendi, ecc.).
- 5.8.7. Carta su base altimetrica, su supporto della Carta Tecnica Regionale o IGM, in scala uguale a quella del punto 5.8.6, e riportante le stesse informazioni.
Si precisa che tutte le carte, con esclusione della corografia, devono essere elaborate in un'unica scala, preferibilmente la stessa degli estratti catastali.
- 5.8.8. Disegni esecutivi delle eventuali opere sussidiarie (vasconi, ecc.) debitamente quotati;
- 5.8.9. Relazione tecnica nella quale, oltre alle notizie di carattere generale, devono essere riportate, in modo completo, tutte le informazioni necessarie a fornire:
- un quadro completo dell'azienda agraria nel suo complesso (colture agrarie, patrimonio zootecnico, ecc.);
 - un quadro completo del territorio interessato e dell'intervento che si intende realizzare.
- Più precisamente per quanto riguarda l'azienda agraria nel suo complesso le notizie dovranno concernere:

Stato attuale: deve essere descritta l'azienda come si presenta prima della trasformazione proposta, evidenziando sinteticamente:

- fabbricati, strade, recinzioni, opere di adduzione e approvvigionamento idrico, indirizzi produttivi principali, eventuali colture agrarie praticate, patrimonio zootecnico;
- tipi forestali presenti indicando, con la massima precisione, le superfici delle diverse tipologie forestali e la loro descrizione selvicolturale (composizione specifica, forma di governo, struttura, trattamento, densità, copertura, sottobosco, stato fitosanitario, storia degli ultimi 25 anni, ecc.) individuando così delle ZONE OMOGENEE utili per dislocare le aree di saggio ed indicare le diverse operazioni selvicolturali previste (tipi ed entità del diradamento, conversione ad alto fusto, spollonature, ricostituzioni attraverso capitozzature o tramarrature, potature, demaschiature, ecc.).

Per ciò che riguarda le superfici interessate agli interventi di miglioramento le caratteristiche principali da esaminare sono le seguenti:

- a) Fattori climatici principali e inquadramento fitoclimatico: si ritiene valida la classificazione, su scala regionale, proposta da P.V. Arrigoni (*Fitoclimatologia della Sardegna*, 1968, Webbia).
- b) Caratteristiche pedologiche: devono essere evidenziati e descritti i principali caratteri pedologici che tipizzano l'area di intervento attraverso un rilevamento sommario volto ad accertare, con l'ausilio di carte geologiche e carte pedologiche, la natura del substrato geologico, la natura e spessore del suolo con particolare attenzione all'orizzonte organico umifero ed alla natura e consistenza della lettiera presente.
- c) Obiettivi perseguiti: descrizione dell'obiettivo funzionale perseguito, se trattasi di funzione produttiva, idrogeologica, naturalistica o polivalente, specificando comunque quella prevalente ai fini dell'attività dell'azienda e dei suoi programmi o progetti in atto. Si dovrà delineare il percorso evolutivo temporale che il tipo di bosco seguirà attraverso gli interventi proposti, partendo dallo stato attuale fino a quello finale ipotizzato ed effettuando un confronto tra essi. Gli schemi ipotizzati dovranno prevedere l'aumento della provvigione nel caso che il soprassuolo sia in condizioni inferiori alla maturità tecnica, o il riequilibrio delle classi d'età, favorendo la rinnovazione nel caso in cui i problemi siano legati alla vetustà del soprassuolo. In ogni caso le ipotesi di intervento dovranno seguire degli schemi volti alla normalizzazione del bosco con la funzione prevalente che ad esso si attribuisce.
- d) Interventi previsti: sintesi della descrizione della natura degli interventi proposti; illustrazione delle diverse operazioni da eseguire; piano particellare riferito ai singoli mappali degli interventi proposti con quadro riassuntivo delle superfici; descrizione delle eventuali opere sussidiarie da realizzare; cronologia dei lavori previsti.
- e) Piano colturale e di utilizzazione: descrizione e cronologia delle operazioni selvicolturali necessarie a garantire la buona conduzione del bosco; piano di utilizzazione (decortica, potature, tagli, ecc.).

f) Documentazione fotografica in grado di descrivere, almeno negli aspetti significativi, la zona d'intervento.

5.8.11. Aree di Saggio L'intervento sui boschi esistenti, presuppone un'analisi approfondita della situazione esistente, in quanto la proposta progettuale deve nascere come conseguenza logica dello stato attuale del bosco e coerente con l'obiettivo selvicolturale da perseguire.

L'impossibilità pratica di eseguire un cavallettamento totale delle piante presenti, rende necessario effettuare l'analisi e la descrizione del perimetro boschivo attraverso l'esame di aree di saggio, rappresentative dell'intera realtà.

Pertanto una volta individuate, all'interno dell'intera superficie di intervento, le zone che presentano caratteri stazionali omogenei, all'interno di queste verrà delimitata ed esaminata almeno una area di saggio.

Inoltre, devono essere descritte e quantificate le eventuali fitopatie presenti nelle formazioni boschive.

5.9 ANTICIPAZIONI.

Nella eventualità che il beneficiario intenda avvalersi della possibilità di avere l'anticipazione del contributo deve essere presentata, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, la domanda di anticipazione accompagnata dalla dichiarazione del direttore dei lavori che attesti l'avvenuto inizio dei medesimi, nonché dalla garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, stipulata seguendo lo schema di polizza che sarà allegato alla determinazione di concessione di contributo. La somma garantita dovrà essere pari all'anticipazione più il 10% di questa per interessi. Trascorsi i sei mesi di cui sopra, prorogabili per non oltre sei mesi a domanda e per fondati motivi, l'anticipazione non sarà concessa;

L'anticipazione sarà calcolata sull'importo del contributo relativo alle opere principali e sussidiarie.

Si fa obbligo di rendere, all'E.R.S.A.T., una preliminare comunicazione relativa all'inizio dei lavori. L'inizio di questi è subordinato al rilascio di tutte le concessioni/autorizzazioni di legge in rapporto alla tipologia dell'opera.

Resta inteso che non si potrà procedere alla liquidazione di contributi sino alla trasmissione al competente Ufficio Istruttore della pratica e dell'Assessorato Agricoltura delle autorizzazioni o delle licenze edilizie eventualmente necessarie (Vedere punto 5.7.2).

5.10 Varianti

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili all'atto della progettazione, possono essere effettuate delle varianti a condizione che vengano rispettati i seguenti principi:

- 1) le varianti ai lavori non devono comportare aumento di spesa, ai fini del contributo concesso;
- 2) con le varianti non si possono introdurre opere stralciate in istruttoria;
- 3) in presenza di valide ragioni tecniche, illustrate e giustificate nella relazione di variante, le economie derivanti da opere realizzate in quantità inferiori a quelle autorizzate, possono essere utilizzate anche a favore di opere primarie non previste nella concessione;
- 4) le economie derivanti da mancata esecuzione di opere concesse non possono essere utilizzate in nessun caso a favore di altre opere, anche se sono comprese nella medesima concessione.

Le varianti devono essere motivate dal punto di vista tecnico e/o di opportunità nella economia generale dell'intervento; devono essere comunicate all'Ufficio che ha istruito il progetto ed al Servizio Ispettorato Forestale competente.

In tutti i casi è facoltà dell'Ufficio preposto all'accertamento approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

Domanda, documentazione ed elaborati (tra questi ultimi riveste importanza primaria la relazione illustrativa della variante), devono essere presentati in quattro copie.

La progettazione della perizia di variante deve, in ogni caso, essere condotta in conformità ai criteri ed alle modalità seguite per l'ammissibilità delle opere previste nel progetto originario.

Nell'istruttoria delle perizie di variante, si seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari.

L'esecuzione di opere, in difformità alle originarie previsioni, prima dell'approvazione della relativa variante, resta ad esclusivo rischio della ditta concessionaria: di tale circostanza non si terrà alcun conto in sede d'istruttoria della richiesta di variante.

Possono essere accolte modifiche alle originarie previsioni con aumenti di spesa: la relativa approvazione, però, può essere concessa soltanto in linea tecnica; il previsto aumento di spesa rimane a totale carico del richiedente.

La valutazione estimativa delle opere è eseguita sulla base del prezzo regionale in vigore al momento dell'approvazione del progetto originario.

La presentazione della richiesta di variante non costituisce motivo di per sé stesso sufficiente a modificare i termini di esecuzione approvati; pertanto la stessa deve essere inoltrata non appena si rileva la necessità della modifica.

Viene, comunque, demandata al discrezionale giudizio dell'incaricato dell'accertamento di regolare esecuzione l'approvazione di varianti a sanatoria di lieve entità, comprese entro il limite del 10% dell'importo, ammesso in concessione, comprese le spese generali. La loro ammissione può essere deliberata a condizione che esse siano determinate da obiettive esigenze tecniche ed economiche per un più razionale ed organico dimensionamento dell'intervento approvato, sempre che le modifiche non alterino la natura e gli obiettivi tecnico-economici dell'iniziativa e che non siano in contrasto con quanto previsto per le perizie di variante.

5.11 Proroghe

La ditta concessionaria è tenuta a svolgere il programma di opere approvato entro i termini fissati nel provvedimento di concessione e secondo il quadro operativo indicato

nel progetto. Detti termini sono, indicativamente, fissati in 36 mesi dalla notifica della determinazione di approvazione del progetto.

Qualora la ditta non abbia potuto dare attuazione in tutto o in parte alle opere così come raggruppate in progetto, con conseguente differimento dei tempi accordati, deve darne tempestiva comunicazione all'ERSAT, avanzando contestualmente motivata istanza di proroga prima della scadenza dei termini concessi per l'esecuzione delle opere.

Le richieste di proroga devono essere giustificate da validi e controllabili motivi; deve risultare evidente, in ogni caso, la volontà del concessionario ad eseguire le opere nella successiva stagione silvana.

La concessione della proroga è riservata all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione che ha emesso il provvedimento di concessione.

Alla concessione della proroga si provvede con atto formale.

5.12 Revoche

Il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando:

- a) trascorsa la prima annualità silvana utile successiva all'approvazione dell'iniziativa, la ditta non abbia dato comunicazione dell'inizio dei lavori e non abbia avanzato formale richiesta di proroga;
- b) scaduti i termini di esecuzione in sede di accertamento finale si constati che la ditta, rinunciando arbitrariamente alla esecuzione di opere ammesse, abbia pregiudicato la riuscita dell'intervento;
- c) in tutti gli altri casi in cui la condotta della ditta o ragioni giuridico-amministrative connesse alla stessa abbiano compromesso il raggiungimento delle precipue finalità dell'intervento.

La revoca della concessione comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore al momento della concessione dei benefici.

5.13 Accertamenti di regolare esecuzione

Le richieste, in carta semplice ed in tre copie, per l'accertamento di regolare esecuzione delle opere realizzate devono essere presentate all'ERSAT.

Le richieste devono essere corredate dai seguenti elaborati, in tre copie:

- a) planimetria catastale dei terreni oggetto della trasformazione, con l'esatta delimitazione delle aree interessate ed indicazione delle opere; le superfici interessate dagli interventi realizzati dovranno risultare in tale documento suddivise per appezzamenti in relazione al tipo ed alla natura delle opere in esso ricadenti. Ciascun appezzamento di terreno, delimitato da confini naturali o artificialmente creati a mezzo di idonea picchettazione, dovrà risultare numerato e misurato, in particolare:
 - per quanto riguarda le aree lavorate a scasso deve essere indicata la superficie di ciascun appezzamento;
 - per quanto riguarda le opere a misura (gradoni e/o segmenti di gradone) devono essere indicati, con la distinta dei gradoni, le quantità realizzate in ogni

- appezzamento e la superficie dello stesso. I gradoni devono essere numerati e chiaramente individuati nel terreno;
- per quanto riguarda le buche, per ogni appezzamento, deve essere riportata la superficie ed il numero di buche realizzate, sesto medio, ecc.;
 - per le recinzioni, fasce tagliafuoco, viabilità, ecc., deve essere indicato l'effettivo sviluppo. Sul terreno dovranno essere indicate ed individuati con appositi termini i tratti rettilinei, oppure ogni 100 m di sviluppo;
- c) disegni esecutivi delle singole opere, sussidiarie (vasconi, ecc.) debitamente quotati con i necessari riferimenti alle rispettive voci dei computi metrici;
 - d) computo metrico estimativo di dettaglio, nel quale risultino indicati tutti i dati contabili delle opere suddivise per tipologia di realizzazione (scasso, gradoni, specie impiantate ecc.);
 - e) quadro di raffronto tra quantità ed importi dei lavori previsti e quantità ed importi dei lavori effettivamente realizzati, inoltre dovranno essere indicate le quantità e gli importi eseguiti in più o in meno;
 - f) eventuali fatture in originale possono essere consegnate all'incaricato dell'accertamento in occasione della sua visita-sopralluogo. In tal caso dovranno essere presentate in allegato alla richiesta di accertamento le relative copie. Il materiale di propagazione dovrà essere prodotto e fornito da ditte in possesso di apposita licenza rilasciata dalla Prefettura ed iscritte sia alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente, che al Registro dei Produttori autorizzati ad emettere il "Passaporto delle Piante" per piante forestali Registro tenuto dal Servizio Fitosanitario dell'Assessorato Difesa Ambiente - Via Biasi - Cagliari. Ciò potrà essere dimostrato con fattura o documento equipollente;
 - g) licenze edilizie o documentazione equivalente, se necessarie;
 - h) relazione tecnica con la descrizione delle opere eseguite e dei risultati qualitativi e quantitativi conseguiti;
 - i) elaborato delle aree di saggio riportante gli elementi relativi ai lavori di recupero boschivo effettivamente eseguiti, al fine di consentirne l'esatta valutazione;
 - l) tutti i documenti eventualmente richiesti a fronte dei provvedimenti di concessione.

Gli accertamenti di regolare esecuzione dovranno tendere alla verifica dei risultati quantitativi e funzionali delle opere approvate in rapporto agli obiettivi economici e produttivi della iniziativa.

In particolare, gli accertamenti riguardanti le operazioni colturali, i risarcimenti e tutte le altre pratiche selvicolturali volte all'affrancamento, al potenziamento ed al miglioramento degli impianti e delle formazioni boschive, dovranno tenere conto dei risultati vegetazionali qualitativi e quantitativi conseguiti; in rapporto ai risultati sarà, infatti, fissato l'ammontare delle somme liquidabili.

I livelli di attecchimento delle piantagioni oppure di ripresa vegetativa delle ceppaie (nel caso di operazioni selvicolturali) dovranno risultare - all'atto degli accertamenti di regolare esecuzione parziale e finale - non inferiori al 90% del valore stabilito in sede di approvazione della iniziativa: la densità degli impianti, inoltre, dovrà risultare uniformemente distribuita nell'area di intervento.

L'eventuale riscontro di densità di impianto superiore a quella approvata può essere ammessa all'erogazione di maggiori incentivi rispetto a quelli previsti, sempre

nell'importo in concessione, qualora tale variazione sia sufficientemente motivata ed ammissibile dal punto di vista tecnico. In ogni caso non possono essere approvati sestri d'impianto inferiori a m. 3,0 x 3,0.

Qualora all'atto dell'accertamento finale siano riscontrati attecchimenti di livello inferiore a quello previsto in sede di approvazione dell'iniziativa, si opereranno, a fronte delle liquidazioni finali degli incentivi e sempre che l'intervento sia riconosciuto nel suo complesso accettabile dal punto di vista tecnico ed economico, riduzioni proporzionali ai valori delle fallanze, e le stesse riguarderanno tutte le categorie di lavori che secondo le previsioni di progetto concorrono a determinare i risultati di attecchimenti e vegetazionali ipotizzati. Tali riduzioni si opereranno per la parte di fallanze superiore al 10%.

Le riduzioni eventualmente operate, in sede di primo accertamento, potranno essere annullate e gli incentivi, quindi, liquidati per l'intera misura concessa se all'atto dell'Accertamento finale di regolare esecuzione si sarà potuto riscontrare che la ditta concessionaria abbia provveduto al ripristino delle opere con l'adozione di metodi dalla stessa ritenuti più idonei e convenienti. Per questo intervento, anche a carattere straordinario, non potranno essere accampati diritti oltre quanto originariamente riconosciuto per riportare le condizioni di attecchimento degli impianti a quelle previste in progetto.

Il sussidio per la spesa relativa alle opere primarie, sussidiarie ed eventuali opere di affrancamento degli impianti, Primo Accertamento, sarà liquidato in unica soluzione a seguito dell'accertamento di regolare esecuzione che certifichi il buon esito dell'intervento ed il normale sviluppo delle piantine. La spesa sarà calcolata con l'applicazione dei prezzi approvati alle quantità dei lavori eseguiti e accertati conformi al progetto. Il sussidio relativo alle manutenzioni ed al risarcimento delle fallanze sarà liquidato a seguito di successivo Accertamento Finale, sempre che il soprassuolo si trovi in soddisfacenti condizioni vegetative.

Il certificato finale di regolare esecuzione può essere emesso (e gli incentivi possono essere liquidati) prima del termine fissato in concessione qualora si accerti, su richiesta della ditta concessionaria, che i risultati conseguiti qualitativamente e quantitativamente siano conformi a quelli ipotizzati in progetto e tali, comunque, da garantire l'affrancamento definitivo: in tal caso non saranno riconosciute, per le piantagioni, le spese previste per le operazioni colturali e per i risarcimenti non effettuate.

Qualora in sede di accertamento di regolare esecuzione si riscontrino risultati tecnici inaccettabili per comprovate obiettive ragioni tecniche l'Amministrazione può concedere una proroga al termine di ultimazione al fine di consentire alla ditta l'attuazione di tutte le opere ritenute necessarie per riportare l'intervento in condizioni di accettabilità; per i maggiori oneri sostenuti in conseguenza, la stessa non potrà avanzare alcuna richiesta di finanziamento suppletivo.

Non saranno prese in considerazione le domande intese ad ottenere accertamenti finali di regolare esecuzione, previa rinuncia alla realizzazione di opere ammesse, quando si ravvisi che tale omessa esecuzione venga a compromettere il raggiungimento delle precipue finalità dell'intervento.

Qualora per la liquidazione del contributo sia prevista la documentazione della spesa con fatture di acquisto le stesse devono avere i seguenti requisiti:

- devono essere state emesse dopo il sopralluogo preventivo;
- devono essere in regola agli effetti dell'I.V.A.;
- devono essere provviste di quietanza liberatoria e che non siano state emesse note di accredito;
- devono essere prodotte in originale.

In caso di irregolarità delle fatture, i relativi importi dovranno essere stralciati dalla contabilità ed esclusi dal sussidio.

5.14 Vincoli

I terreni oggetto del finanziamento potranno essere sottoposti a vincoli forestali a sensi degli artt. 54 e 91 del R.D.L. n° 3267 del 30.12.1923, qualora ricorrano le condizioni di funzione di difesa idrogeologica, sempre che non siano già vincolati.

Il nuovo bosco dovrà essere curato e conservato secondo il piano colturale approvato in concessione o secondo il piano di coltura e conservazione redatto, quando ricorrano le condizioni di vincolabilità ai sensi del paragrafo superiore, dal Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale competente per territorio e predisposto ai sensi dell'art. 91 del R.D.L. n° 3267/1923.

5.15 Cambio beneficiario

In caso di decesso del beneficiario, gli eredi o un erede, delegato ed autorizzato dagli altri eventuali eredi mediante procura speciale ad assumere gli impegni del defunto, devono presentare all'[ERSAT](#) la domanda di cambio di beneficiario.

Se il progetto è in fase di istruttoria, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in carta libera:

- certificato di morte, stato di famiglia del defunto alla data del decesso, o eventuale dichiarazione sostitutiva;
- dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di testamento, l'elenco degli eredi con data di nascita, residenza e codice fiscale, con la precisazione che non esistono altri eredi oltre quelli elencati;
- dichiarazione sostitutiva attestante che il testamento se esiste, sia stato omologato;
- copia conforme della dichiarazione di successione, o parte di essa, contenente i dati relativi ai terreni interessati all'intervento di forestazione.

In caso di progetto già autorizzato ed in fase di liquidazione del contributo, devono essere presentati tutti i documenti di cui sopra. Alla sopra elencata certificazione, in ottemperanza della legislazione in merito al pagamento dell'imposta di successione, deve essere allegata inoltre:

- dichiarazione sostitutiva riportante l'importo dei lavori eseguiti dal defunto e contributo corrispondente;
- la certificazione rilasciata dall'Ufficio del Registro attestante l'avvenuta denuncia di successione comprendente anche l'importo del contributo da erogare.

Qualora fra gli eredi vi siano minori, o persone comunque incapaci, è necessario produrre un provvedimento rilasciato dal Giudice Tutelare dal quale risulti che la persona che esercita la patria potestà sul minore o il rappresentante legale, è autorizzata alla riscossione del contributo spettante all'interessato.

In caso di vendita dei terreni, oltre alla domanda di cambio beneficiario, deve essere presentato regolare atto di compravendita stipulato da un Notaio.

Il nuovo beneficiario nella domanda deve manifestare l'impegno al rispetto di tutte le norme derivanti dalla concessione del contributo.

5.16 ITER ATTUATIVO E CALENDARIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.

Le modalità, le fasi e i relativi tempi di approvazione e collaudo sono articolati come segue, per complessivi 600 giorni, mentre la realizzazione dei lavori da parte dei beneficiari dei contributi è prevista entro il tempo massimo di 36 mesi dalla notifica della Determinazione di concessione del contributo.

- presentazione della domanda e relativa documentazione: entro 90 giorni dalla data di pubblicazione di apposito avviso sui quotidiani locali di maggiore diffusione in Sardegna;
- formazione e pubblicazione dell'elenco dei progetti per l'istruttoria tenendo conto delle priorità di cui al paragrafo 5.4: 60 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande;
- istruttoria dei progetti ed emissione della Determinazione di concessione dell'aiuto: entro 180 giorni dal termine ultimo della fase precedente;
- inizio lavori e presentazione della domanda di anticipazione e della fideiussione da parte del beneficiario: entro 180 giorni dalla data di notifica della Determinazione di cui sopra;
- dichiarazione termine lavori e presentazione della domanda di accertamento di regolare esecuzione corredata della relativa documentazione: entro 36 mesi dalla data di notifica della determinazione di concessione dell'aiuto;
- accertamento di regolare esecuzione delle opere: entro 120 giorni dalla presentazione della relativa domanda;
- emissione della determinazione di liquidazione del saldo del contributo: entro 60 giorni dal termine della fase precedente.